



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

SEZIONE 5

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 4488/2015

UDIENZA DEL

10/09/2018 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | IANNINI | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SITONGIA | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TRIDICO | ANTONIO BRUNO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

6784/2018

PRONUNCIATA IL:

10 SET. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 NOV. 2018

Segretario

Gallo Pao

ha emesso la seguente

SENTENZA

0001

- sul ricorso n. 4488/2015
depositato il 18/09/2015

- avverso INGIUNZIONE n° 84153 TARSU/TIA 2011
- avverso INGIUNZIONE n° 84154 TARSU/TIA 2012
- avverso SOLL. PAGAMENTO n° 90020100015765042 TARSU/TIA 2009
- avverso SOLL. PAGAMENTO n° 90020110023182680 TARSU/TIA 2010

contro:

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
VIA B. ABENANTE 87064 CORIGLIANO CALABRO

- avverso INGIUNZIONE n° 84153 TARSU/TIA 2011
- avverso INGIUNZIONE n° 84154 TARSU/TIA 2012
- avverso SOLL. PAGAMENTO n° 90020100015765042 TARSU/TIA 2009
- avverso SOLL. PAGAMENTO n° 90020110023182680 TARSU/TIA 2010

contro:

SO.G.E.T. SPA
VIA VENEZIA 49 65100 PESCARA

difeso da:

CARIOLA MARIA
VIA CESARE MARINI 9 87100 COSENZA

proposto dal ricorrente:

PINTO FRANCESCO ANTONIO
C/DA THURIO 87064 CORIGLIANO CALABRO CS



ricorso RGR 4488/15 del 1/9/2015, depositato il 18/9/2015, Pinto Francesco Antonio, in giudizio in proprio ex art. 86 cpc, si è opposto a:

- 1) sollecito di pagamento n.90020100015765042, importo € 296,88, smaltimento rifiuti e tributo prov anno 2009, via Lucania 7 D/U 2 Uff.Pubb.Studi Prof. e Comm. Mq 67,00;
- 2) sollecito di pagamento n.90020110023182680 importo € 296,88, smaltimento rifiuti e tributo prov. anno 2010, via Lucania 7 D/U 2 Uff.Pubb.Studi Prof. e Comm. mq 67,00;
- 3)ingiunzione n. 00000084153 e ingiunzione n. 00000084154 del 2014 di importo pari a euro 328,08, riferite ai richiamati solleciti di pagamento notificati in data 18/11/2013. Detti atti sono stati notificati al ricorrente da Soget spa a mezzo PEC del 17/4/2015.

Il ricorrente -premessò che il 20/04/2015 formulava istanza -dichiarazione ex art.1 c.537 e ss. legge n. 228/2012 al Comune di Corigliano con cui faceva presente che con riferimento ai due solleciti di pagamento non era mai stato né proprietario né possessore dell'immobile in contestazione e che in riferimento alle due ingiunzioni i presupposti solleciti di pagamento le medesime non sono state mai notificate; tanto premesso, eccepisce:

- 1)mancata notifica e conoscenza dell'atto presupposto (accertamento);
- 2)decadenza relativa alle annualità 2009 e 2010;
- 3)illegittimità della fase riscossiva relativa alle annualità 2011 e 2012;
- 4)mancanza e/o carenza di forma e contenuto di tutti gli atti impugnati
- 5)illegittimità, illegalità e insussistenza della tassa richiesta.

Per questi motivi chiede all'adita CT di annullare gli atti impugnati con vittoria delle spese di giudizio.

Non risulta costituito in giudizio il Comune di Corigliano Calabro cui il ricorso veniva notificato con racc./ar in data /1/9/2015.

Soget spa nelle due controdeduzioni del 14/12/2015 eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per un duplice motivo: perchè nel processo tributario non è ammesso il ricorso cumulativo e perchè il ricorso medesimo è stato proposto tardivamente, cioè oltre i termini di 60 gg previsti dalla vigente normativa. Soget spa in data 9/8/2018 ha versato in atti copia delle ingiunzioni n. 00000084153 n. 00000084154 del 16/5/ 2014 con allegati avvisi di Poste italiane (avvisi di notificazione mediante deposito ex art. 26 DPR 302/73, art. 30 DPR 600/73, art. 140 cpc dai quali si evince il mancato recapito per irreperibilità del destinatario.

Con proprie memorie illustrative del 27/7/2018, quanto alla presunta tardività del ricorso, il ricorrente evidenzia di aver presentato un'istanza-dichiarazione ex art.1 c.537 e ss. legge n. 228/2012, cui è seguito diniego da parte del responsabile del settore tributi del Comune di Corigliano Calabro. Vertendosi in ipotesi non di autotutela tributaria ma di autotutela amministrativa il ricorso è del tutto ammissibile e tempestivo. Conseguentemente chiede alla CT di rigettare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Soget e, nella denegata ipotesi di accoglimento, compensare le spese e competenze di lite.

Motivazione della decisione

Il collegio giudicante rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 21 d.lgds 546/92, osservando a riguardo che non ha alcun pregio quanto rappresentato


dal ricorrente nelle proprie memorie illustrative del 27/7/2018. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La CTP di Cosenza, sez. V, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 870,00 a favore di Soget. Spa.

Così deciso in Cosenza il 10/9/2018

Il Relatore-estensore
(dott. Antonio Sitongia)



Il Presidente
(dott. Giovanni Iannini)

